RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 21

Cause di esenzione

L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 30 e' esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale limitatamente al periodo in cui ricopre la carica. E', altresi', esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che compone, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali. Gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. I professori universitari, anche se collocati a riposo, e i ricercatori in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense. Il Consiglio nazionale forense con il regolamento di cui all'articolo 22 puo' stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

a) dell'anzianita' di iscrizione all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) parametrata all'anzianita' pensionistica;

b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-21-cause-di-esenzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it